

(13)

S E N T E N Z A : A R B I T R A L E

dei sottoscritti: Avv. BOIRI GIOVANNI BATTISTA, Avv. BRONZINI EDGARDO e AVV.
GABBA BASSANO, domiciliati in Milano, quali Arbitri nominati col Compromesso
22 dicembre 1920 (reg. in Milano il 25 stesso mese ed anno al n. 7689 Vol.
2776, atti privati, con L. 11,25 - nella vertenza civile.

tra il CONSORZIO UTENTI DEL FIUME OLONA, in persona del Presidente del
suo Consiglio d'Amministrazione Sig. Avv. Giuseppe Pizzali, con sede in
Milano, elettrivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio
in Varese, Piazza Giovine Italia 2 presso l'Ufficio dei suoi patroci-
natori Sig. Avv. Emilio Maroni Avv. Rinaldo Arconati e Avv. Antonio
Lanzavecchia.

e

MOLINA DR. TITO fu Luigi, MOLINA DR. LUIGI fu Paolo di Milano e SOCIE-
tà ANONIMA CARTIERE VALLE OLONA già P.A. MOLINA sedente in Milano, in
persona del Presidente del suo Consiglio d'Amministrazione Dr. Tito Mo-
lina elettrivamente domiciliati ad effetti del presente giudizio in Va-
rese, Via Sacco 14 presso l'ufficio dei loro comuni patrocinatori Sig.
Avv. Cornelio Maj e Giacomo Borsetti.

Premesso in fatto

per quanto riguarda l'originale lo svolgimento della presente causa,
quanto segue:

Parag. 1° - I suindicati Molina e Società Cartiera, contenti del Piave

Olona, - nella seconda metà del 1917, si erano rifiutati di pagare al Consorzio di quel Fiume l'ultima parte del canone maturato a loro carico in quell'anno, e si rifiutarono poi al pagamento dei canoni successivi, addicendo a motivo che da tempo le acque dell'Olona giungevano alla Cartiera e si prati loro in condizioni tali, per inquinamento proveniente da opifici e monte, da essere non solo inservibili agli usi agricoli ed industriali per quali erano stati concessi, ma ben anche dannose sia per l'ostruzione dei canali, sia per la corrosione ed ostruzione dei motori idraulici, sia pel fetore da esse emananti, sia pel deprezzamento dei terreni e dei foraggi infestati da spore carbochiosse.-

Contrapponeva il Consorzio: di aver esperito le pratiche del caso per contemporaneare le esigenze dei singoli Utenti, e che la corrispondente dei canoni annuali era indipendente dal corso e dall'esito di tali pratiche, contestando in ogni modo d'essere giuridicamente obbligato ad assumere l'iniziativa di azioni in sede giudiziaria ed amministrativa nell'interesse dei singoli Utenti.-

Persistendo sempre i Molini e la Società Cartiere nel loro atteggiamento d'opposizione ai pagamenti dei contributi, il Consorzio, in relazione al patto compromissorio contenuto nell'art. 6 dello Statuto organico del Consorzio stesso, promuoveva nel 1919 azione giudiziale contro degli Utenti per la costituzione del Collegio arbitrale, - nel

che le Parti si accordarono poi addivenendo alla stipulazione delle scrittura di Compromesso 22 dicembre 1920 (come sopra registrata)

Mediante tale atto si nominavano ad arbitri i sottoscritti, perchè i medesimi, sentite le Parti ed i loro patrocinatori, con facoltà di fissar termini e modalità del procedimento e di corrispondere colle Parti e loro patrocinatori mediante semplici raccomandate postali, avessero, nel termine di cinque mesi dalla data della loro accettazione, a giudicare sui quesiti rispettivamente da esse Parti proposti e precisamente:

A) - QUESITO PROPOSTO DAL CONSORZIO DEL FIUME OLONA.

"Se gli Utenti Sigg. Molina e loro Ditta, ora Società suddetta (Cartiera Valle Olona) siano tenuti al pagamento, alle singole scadenze, dei canoni consorziali, indipendentemente da ogni eccezione sollevata in ordine al godimento delle rispettive concessioni; e conseguentemente se debbano gli stessi essere condannati al pagamento di detti canoni maturati e relativi interessi dalle scadenze rateali a partire dalla 2^a rata 1917. -

B. - QUESITI PROPOSTI DAI SIGG. TITO E LUIGI MOLINA E SOCIETÀ SUDDETTA:

I°-) Se il Consorzio aveva ed abbia l'obbligo giuridico di somministrare agli Utenti stessi le acque dell'Olona in condizioni d'uso rispondenti agli scopi industriali, agricoli e domestici, per quali la concessione delle acque è data e poi quali si pagano i canoni annuali.

"II°(Se il Consorzio, di fronte agli Utenti che immettono nelle acque dell'Olona materie dannose all'incolinità ed all'esercizio dell'industria e dell'irrigazione, sia giuridicamente tenuto nell'interesse dei detti Utenti danneggiati nell'esercizio delle concessioni d'uso delle acque del Consorzio Accordate, a promuovere giudizio e provvedimenti contro i primi, allo scopo di obbligarli ad eseguire le opere necessarie per dirimere gli inconvenienti ed i danni lamentati e ad impedire comunque gli inconvenienti e danni medesimi.

"III°) Se, sia in relazione ai decreti e leggi sulle acque pubbliche, sia per non aver provveduto e non provvedendo il Consorzio a quanto nel precedente paragrafo II° debba restituire i canoni percettiti almeno dall'epoca in cui i danni si avverarono e debba rinunciare a quelli chiesti, e se sia tenuto a risarcimento danni verso i Sigg. Melina e detta Società, oppure a promuovere azione di indennizzo nell'interesse dei danneggiati Sig. Melina e detta Società contro gli Utenti od estranei che immettono od immisero nel Fiume le materie dannose di cui allo stesso Paragrafo II°.

C) Se ambe le Parti, poi si rimetteva agli arbitri nominati "di giudicare anche sulle spese del giudizio istituito colla citazione Maggio 1919 nonché del procedimento arbitrale, compreso il loro onorario, e du liquidarle.

Nello stesso compromesso si fissava la sede del giudizio arbitrale presso il Coarbitro Avv.Bronzini in Milano, Via Mascheroni 3, e le

Parti, agli effetti del detto giudizio, eleggevano rispettivamente domicilio, come in epigrafe, presso i loro patrocinatori.

Prg. 2°-Con ordinanza 19 gennaio 1921, i sottoscritti Arbitri, che per accettazione avevano firmato il predetto atto di Compromesso, stabilivano com'era loro domandato, le modalità e i termini per l'istruttoria scritta e documentale, dandone comunicazione, per lettera raccomandata, alle Parti e per esser ai rispettivi patroni e domicilisteri.

Indipendentemente dal fatto degli Arbitri, per trattative corse direttamente fra i Compromettenti, di soluzione amichevole, ma poi non approdato a buon fine, aveva luogo una non breve interruzione nel procedimento finchè con atto 15 aprile 1921 (reg. a Varese li stesso mese N. 2981, Vol. 150, Atti privati con L. 11,40) le Parti, dichiarando d'accordo di rimettere in corso il giudizio arbitrale rimasto finalora sospeso, convenivano di prorogare a tutto Dicembre 1921 il termine per la pronuncia del Lodo e stabilivano esse stesse nuovi termini per la presentazione, colle stesse modalità già determinate dagli Arbitri, di una prima e d'una seconda Memoria e degli eventuali documenti che del caso.-

Nonostante ciò, il procedimento dovette subire ancora una sosta di molti mesi per causa di grave e lunga malattia del Coarbitro Abb. Bronzini che mise il Collegio Arbitrale nella impossibilità di funzionare fino agli ultimi mesi del 1921.-

Intanto il Consorzio aveva al 19 Agosto, presentato la sua I^o Memoria

colle conclusioni e con alcuni documenti e le altre Parti producevano a loro volta le loro prime deduzioni colle conclusioni ad un documento al 16 Novembre 1921.-

Prg. 3°-Di fronte al ritardo, dovuto a forze maggiori, verificatosi nel preordinato svolgimento processuale, le Parti, ritenuta la necessità della prefirzione di nuovi termini per l'esaurimento della istruttoria della causa e del relativo giudizio, con atto 8 dicembre 1921 (reg.º a Milano il 9 stesso mese, n.10966, Vol. 2846 Atti priv. con L. 7,50) convenivano di prorogare a tutto luglio 1922 il termine per il Lodo, e fissavano a tutto il 31 gennaio 1922 il termine per la presentazione d'una seconda Memoria e di eventuali ulteriori documenti in risposta alle rispettive prime Memorie già prodotte, che dichiaravano consensualmente acquisite agli atti del giudizio, salvo e riservato al Collegio arbitrale disporre quegli altri incombenti d'istruttoria scritta o verbale che avesse trovato del caso.-

Prg. 4°-Successivamente, alle date 5 e 29 Gennaio 1922, presentavano la loro seconda Memoria il Consorzio e i Sigg. Molina e Cartiera, questi ultimi con due produzioni documentali, e più tardi, con reciproco espresso consenso, i Patroni delle Parti producevano, il 9 Febbraio p.p. per la Parte Molina, tre nuovi documenti, e il 15 Febbraio stesso, per il Consorzio, vari nuovi documenti, tra i quali le Bollette dei contributi non pagati del 1917 al 1921 compreso.-

Tutte le memorie vennero a cura degli Arbitri scambiate tra le Parti, e su analogia richiesta loro fatta, le medesime dimisero anche copia per regolare estratto notarile delle delibere 9 aprile 1919 del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio, e 29 novembre 1920 del Consiglio di Amministrazione delle Cartiere Valle Olona portanti le autorizzazioni e i poteri ai riaperti Presidenti per il giudizio Arbitrale attuale.

Prg. 5° - Avendo i patroni delle Parti, analogamente interpellati, dichiarata la loro intenzione di non oltre replicare, il Collegio arbitrale, per ucrupolo di regolarità, deliberare di sentirli per la discussione orale della causa, ma i medesimi, avutane comunicazione, con lettera 4 Maggio 1922 comunicavano di ritenere, stante la fatta presentazione delle rispettive memorie scritte, affatto superflua sia la loro audizione sia quella delle Parti, ed espressamente, d'accordo, ne disponevano gli Arbitri.

Prg. 6° In correlazione ai proposti quesiti, le Conclusioni specifiche formulate dalle Parti compromittenti nelle loro Memorie sono le seguenti:

CONCLUSIONI DEL CONSORZIO

Piaccia agli Arbitri

A) Dichiarare obbligati il Dr. Tito e Luigi Molina, nonché la Soc. Anon. Cartiere Valle Olona a pagare al Consorzio i canoni arretrati e quelli maturandi a termini delle rispettive utenze, rimosse qualsiasi eccezione per il fatto dell'inquinamento delle acque da parte delle Concerie;

B) Condannare di conseguenza i Sigg. Dr. Tito e Luigi Molina a pagare al Consorzio le seguenti ~~summe~~ per i canoni scaduti:

Rateo 1917.....	L. 315.25
Annualità 1918.....	" 702.75
" 1919.....	" 770.65
" 1920.....	" 974.55

Oltre rispettivamente le rate maturande per l'anno in corso (1921) cogli interessi civili dalle singole scadenze al saldo;

C) Respingere tutte le domande dei compromittenti Molina e Cartiere V.O. relativamente all'inquinamento delle acque da parte di altri Utenti.

D) Condannare i compromittenti Molina e Soc. Anon. Cartiere V.O. a rifondere al Consorzio tutte le spese del giudizio arbitrale.

Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Nelle produzioni ultime il Consorzio indicò, colla scorta delle BOLlette, in L. 1014,65 l'ammontare dei contributi non pagati dalla Controparte per l'anno 1921 e dichiarò in L. 1268,15 i contributi per 1922.

Conclusioni dei Sigg. MOLINA E CARTIERE VALLE OLONA;

Respine le diverse ec contrarie istanze,

Dichiararsi:

Iº) Che il Consorzio aveva ed ha obbligo giuridico di somministrare agli Utenti stessi le acque dell'Olona in condizioni d'uso rispondenti